REGOLAMENTO (CEE) N. 56/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che i mercati rappresentativi comprendono, per ciascun paese, l'insieme dei mercati che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 43/81 del Consiglio (3);

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, occorre stabilire la media ponderata dei prezzi del suino macellato sui mercati rappresentativi della Comunità al fine di valutare se la situazione del mercato giustifichi misure d'intervento;

considerando che per la determinazione di tale media dei prezzi dei suini macellati è necessario disporre di prezzi comparabili nella Comunità; che a tal fine è opportuno riferirsi ad una fase di commercializzazione ben definita e ad una stessa qualità di suini macellati;

considerando che, tenendo conto del fatto che le carcasse di suini sono generalmente commercializzate sul piano dei macelli, è opportuno prendere in considerazione tale fase;

considerando che nella Comunità, ad eccezione della Grecia, i prezzi dei suini macellati sono attualmente stabiliti secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini contenuta nel regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio (4) e che la classe II di tale tabella, secondo la quale è stata definita la qualità tipo, è la qualità più rappresentativa della produzione comunitaria;

considerando che, al più tardi sino al 31 dicembre 1983, i prezzi in Grecia sono stabiliti sulla base delle quotazioni del suino vivo rilevate per classi e categorie di qualità nazionali; che occorre convertire, secondo un metodo determinato, tali corsi in prezzi fase macello della qualità di riferimento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1229/72 della Commissione, del 13 giugno 1972, relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media aritmetica dei prezzi dei suini macellati (5); che è pertanto necessario abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La media dei prezzi dei suini macellati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 è determinata sulla base di prezzi, al netto delle tasse, pagati:

— tenuto conto dei costi sostenuti per la macellazione e del valore delle frattaglie e degli altri residui,

— per 100 kg di carcasse di suini franco macello, pesate e classificate al gancio.

Articolo 2

Il prezzo dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati per la classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini, sui mercati di tale Stato membro, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 43/81.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.
(3) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 15.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 10.
(5) GU n. L 136 del 14. 6. 1972, pag. 9.

Tuttavia, fintantoché in Grecia i prezzi dei suini macellati non sono stabiliti secondo la tabella comunitaria definita dal regolamento (CEE) n. 2760/75, i prezzi dei suini macellati in tale Stato membro sono determinati secondo il metodo indicato in allegato.

Articolo 3

1. Il regolamento (CEE) n. 1229/72 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1229/72 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

ALLEGATO

Metodo di determinazione dei prezzi dei suini macellati in Grecia

1. Media aritmetica dei prezzi dei suini vivi, al netto delle tasse, della classe di peso dagli 80 ai 110 kg rilevati nei centri di quotazione.
2. Media aritmetica dei prezzi riferiti ciascuno ad uno dei centri di quotazione.
3. Aggiungere a questa media 0,50 Dr/kg di peso vivo per spese di trasporto.
4. Conversione di questo importo in prezzo peso macellato mediante coefficiente 1,30.
